

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2915-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

e col Ministro della giustizia

(V. Stampato Camera n. 4612)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 aprile 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 2004*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è relativo alla cooperazione giudiziaria, al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra l'Italia e il Kuwait fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002.

Tale Accordo risponde all'esigenza di promuovere la cooperazione giudiziaria in campo civile, garantendo la certezza del diritto, facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle sentenze, favorendo l'avvicinamento delle disposizioni processuali e rimuovendo gli ostacoli creati dalle disparità legislative tra i due ordinamenti. Passando all'illustrazione del contenuto dell'Accordo, le disposizioni generali, contenute nel capitolo I, disciplinano innanzitutto l'ambito di applicazione dello stesso, quindi la materia civile comprendente anche il diritto commerciale, il diritto del lavoro e le questioni attinenti allo stato civile delle persone. Garantiscono altresì la parità di trattamento nei confronti dei cittadini di una Parte e dei loro beni sul territorio dall'altra Parte, l'esclusione dalla *cautio iudicatum solvi* quando questi adiscano l'autorità giudiziaria dell'altra Parte, il godimento del gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese procedurali alle stesse condizioni dei cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte.

Nel capitolo II dell'Accordo si specificano gli istituti e gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, prevedendo l'esecuzione di commissioni rogatorie e la notificazione di atti giudiziari, lo scambio di informazioni normative e la trasmissione di atti dello stato civile necessari durante un procedimento. Sono dettate in maniera puntuale le modalità necessarie all'utilizzo di citati strumenti di assistenza, prevedendo, comunque la facoltà di

opporre rifiuto alla richiesta di assistenza giudiziaria, qualora si ritenga che tale richiesta possa arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza o all'ordine pubblico della Parte richiesta. Sono designate quali autorità centrali competenti per le materie oggetto dell'Accordo i rispettivi Ministeri della giustizia. Vengono precisate poi le modalità di scambio delle commissioni rogatorie con indicazione dei documenti e delle informazioni necessari a dare attuazione all'istanza. Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze sono stabilite al capitolo III dell'Accordo. Sono riconosciute le sentenze definitive relative a cause civili, commerciali, del lavoro e sullo stato civile, nonché le transazioni che pongano fine alle controversie e che siano state approvate dall'autorità giudiziaria, le sentenze definitive ed eseguibili emesse dai tribunali penali per la parte che si riferisca a risarcimenti del danno o restituzioni di beni, gli atti autenticati che possano essere eseguiti coattivamente. In particolare, spetta all'autorità giudiziaria dello Stato in cui la decisione deve essere eseguita la verifica della sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Vengono inoltre indicate le modalità previste per la presentazione della domanda e i documenti che devono essere presentati per vedere riconosciuta una sentenza, nonché il procedimento che deve essere seguito. Nel capitolo IV infine è indicata la via diplomatica per la risoluzione di controversie generate dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

18 maggio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

19 maggio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

